



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRO DIFESA CONSUMATORI

Articolo 1 - Costituzione e caratteristiche dell'Associazione

E' costituita l'Associazione denominata Centro Difesa Consumatori (di seguito denominata anche "Centro"), che utilizzerà l'acronimo di "CE.DI.C."

L'Associazione ha sede legale in Faenza – Viale Vittorio Veneto, 119. L'eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 12 e, all'interno del Comune di Faenza non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, retta dal presente Statuto in ottemperanza dei dettami del D.Lgs. 206/2005, della L.R. Emilia-Romagna n. 34/2002, della Legge n. 383/2000, del D.P.R. 917/1986 art. 148 e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha struttura democratica, persegue finalità di utilità sociale, principalmente, a favore di associati, nonché di soggetti terzi.

L'Assemblea può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione.

Articolo 2 - Scopi ed attività

L'Associazione rappresenta e tutela, sia collettivamente che individualmente, i diritti e gli interessi di tutti i cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti, con particolare interesse per i soggetti svantaggiati, mediante attività di volontariato e di solidarietà sociale.

Gli scopi dell'Associazione, sono i seguenti:

- la tutela, l'informazione, la formazione e l'educazione di consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti;
- la rappresentanza degli interessi di consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti negli organismi pubblici e privati;
- garantire la tutela della salute ed il rispetto dei diritti del malato;
- vigilare sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi immessi sul mercato;
- ottenere standard di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali nella vendite di beni o nella fornitura di servizi;
- contrastare la divulgazione di informazioni pubblicitarie scorrette, incomplete o ingannevoli;
- perseguire un'equa rifusione a seguito di disagi e/o danni patiti;
- tutelare i risparmi, contrastare l'applicazione di pratiche usurarie e dirimere il sovraindebitamento;
- promuovere e divulgare le procedure conciliative, e gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;
- sostenere il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Per il perseguitamento degli scopi l'Associazione svolge l'attività di:

- difendere e tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti, rappresentandoli, promuovendo ed esercitando azioni, resistendo od intervenendo in procedimenti nelle sedi giudiziarie: amministrative, civili, penali e tributarie, italiane ed europee, compresa la costituzione di parte civile; negli organismi di risoluzione alternativa delle controversie istituiti da enti e/o soggetti, pubblici e/o privati ed ogni altro organo istituito, sia con azioni individuali che collettive;
- rappresentare ed assistere cittadini, consumatori, contribuenti, risparmiatori ed utenti nei rapporti con i fornitori di beni e/o servizi, pubblici e/o privati, nell'ottenimento di un'equa rifusione per i danni od i disagi patiti, anche verificando il rispetto di criteri di qualità ed efficienza nelle cessioni di beni e/o nelle forniture di servizi, con particolare attenzione a quelli di interesse pubblico;
- segnalare o trasmettere segnalazioni agli organismi competenti, relative ad attività od azioni ritenute lesive dei diritti o degli interessi di consumatori ed utenti;

- preservare e tutelare il diritto alla salute delle persone e dei malati;
- promuovere ed attivare azioni inibitorie ed azioni risarcitorie collettive;
- divulgare i dettami previsti dal D.Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo, e dalle altre norme di settore, sostenendo altresì l'aggiornamento normativo per una maggiore tutela dei consumatori;
- divulgare e promuovere la cultura consumeristica, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti rivolti ai consumatori in genere o a categorie di persone maggiormente esposte ad abusi, raggiri o truffe;
- divulgare, promuovere e favorire l'accesso alle procedure conciliative, ed a tutti gli strumenti e metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- stipulare accordi, protocolli o convenzioni con società, enti, associazioni od organizzazioni pubbliche e private per realizzare iniziative o attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del “Centro”;
- educare, formare e orientare i consumatori e gli utenti in relazione alle metodologie delle loro scelte di consumo, con tutti gli strumenti ritenuti utili e con attività di comunicazione, divulgazione, consulenza ed assistenza, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa o di tecnologie informatiche;
- informare ed aggiornare in merito a notizie e modifiche ritenute di rilevante interesse pubblico, tendenti ad una maggior tutela o ad un miglioramento di qualità della vita dei consumatori e degli utenti;
- attivare ed organizzare eventi informativi od occasioni di approfondimento e/o di studio, quali corsi di formazione, conferenze, incontri o simposi anche scolastici, universitari o post-universitari, rivolti a consumatori o specifiche categorie di essi od operatori del settore con la finalità di aggiornare, divulgare, istruire ed indirizzare le metodologie nelle scelte di consumo;
- favorire l'accesso alla giustizia ai cittadini in condizione di particolare disagio economico;
- promuovere e divulgare l'utilizzo e la conoscenza di denominazioni e marchi nazionali, europei od internazionali che indicano la provenienza, la fabbricazione, la qualità o le caratteristiche distintive dei vari prodotti, fornendo strumenti utili per un consumo più consapevole;
- contribuire al raggiungimento di equità nel potere contrattuale tra consumatore e professionista e di una piena correttezza e trasparenza nelle pratiche commerciali;
- promuovere iniziative di solidarietà sociale ed il volontariato come attività qualificante ed incentivare un consumo etico e sostenibile;
- favorire un'informazione pubblicitaria corretta, completa e non ingannevole e promuovere la libera concorrenza nei mercati per una scelta di consumo quanto più libera e consapevole;
- promuovere la salvaguardia dell'ambiente, incoraggiando attività ed azioni che operano nel rispetto del territorio e delle risorse naturali, sensibilizzando un consumo eco-compatibile;
- pubblicare e diffondere libri, giornali periodici ed aperiodici, dispense ed ogni tipo di materiale formativo ed informativo, su supporti cartacei, informatici, telematici o multimediali, su temi inerenti il consumo, i consumatori o la vita sociale del “Centro”;
- sostenere attività promosse da altri organismi pubblici e privati che abbiamo come obiettivo il perseguitamento degli scopi del “Centro”.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle ad esse accessorie, in quanto integrative delle medesime, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 3 - Sportelli territoriali

In presenza di specifica richiesta da parte di tre o più soci, il Consiglio Direttivo può autorizzare l'apertura di Sportelli Territoriali dell'Associazione aventi operatività esclusivamente comunale.

Gli Sportelli Territoriali rappresentano il “Centro” nel solo territorio di riferimento: in tale funzione, possono promuovere il tesseramento, sviluppare attività ed erogare servizi a favore dei consumatori e degli utenti, nel rispetto delle linee guida fissate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo ed in costante sintonia, operativa e gestionale, con quest'ultimo.

Gli Sportelli Territoriali possono promuovere o sviluppare, nell'ambito del loro territorio di competenza, attività esterne di natura progettuale e/o comunicativa: queste, però, devono essere condivise e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Gli Sportelli Territoriali devono impegnarsi a mantenere una sede aperta al pubblico per il numero minimo di giorni settimanali stabiliti dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione (che non può, comunque, essere superiore a quello della sede principale); non sono dotati di autonomia giuridica e finanziaria. Essi

rispondono del loro operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo e sono tenuti a presentare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Ogni Sportello Territoriale è gestito da un Responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della delibera di costituzione sulla base di un mandato fiduciario. Il Responsabile organizza e gestisce l'attività dello Sportello in conformità a quanto previsto nei co. 2, 3 e 4, operando in stretta sintonia con il Presidente e con il Consiglio Direttivo.

Il mandato di ogni Responsabile di Sportello Territoriale dura fino alla permanenza in carica del Consiglio Direttivo che l'ha nominato, salvo il caso previsto nel co. 7. Con il rinnovo delle cariche sociali stabilito nell'art. 12, devono essere nuovamente conferiti gli incarichi degli eventuali Sportelli attivati.

Per gravi motivi, anche di mancata collaborazione o insufficiente rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, il mandato conferito al Responsabile di Sportello Territoriale può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

Articolo 4 - Soci

I soci si distinguono in “fondatori” e “ordinari”.

Sono “fondatori” coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; “ordinari” coloro che versano annualmente la quota sociale ordinaria, entrambe le categorie di soci hanno gli stessi diritti e doveri.

Il versamento della quota sociale ordinaria dà diritto al socio di acquisire la qualifica di socio “ordinario” per la durata di 1 anno dal momento dell'iscrizione.

Si considerano appartenenti ad altri enti associazioni od organizzazioni coloro che si iscrivono al “Centro” a seguito di sottoscrizione di convezioni od accordi con l'ente, l'associazione o l'organizzazione di riferimento.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Ciascun socio, può esercitare liberamente i seguenti diritti, senza limitazione alcuna:

- a) Diritto di partecipazione, discussione e voto nell'Assemblea dei soci;
- b) Diritto di elettorato attivo e passivo per ogni carica prevista dal presente Statuto;
- c) Diritto di partecipazione ad ogni attività associativa collettiva;
- d) Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari;
- e) Usufruire dell'attività di informazione diretta, da parte del “Centro”;
- f) Usufruire delle attività individuali di assistenza, di rappresentanza individuale, e di consulenza del “Centro”;
- g) Usufruire delle convenzioni e degli accordi sottoscritti dal “Centro”.

Per esercitare i diritti di cui al co. 1 del presente articolo, il socio deve essere in regola con il versamento della quota associativa.

Le prestazioni dei soci sono su base volontaria e non sono retribuite. Sono invece rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate per l'espletamento di attività inerenti il raggiungimento delle finalità associative alle quali gli stessi sono stati espressamente delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito dei loro rispettivi poteri.

Articolo 6 - Modalità d'iscrizione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere approvate dagli organi dell'Associazione, trascorsi 20 giorni senza nessuna comunicazione scritta di diniego motivata firmata dal Presidente, la richiesta si intende accolta.

Il socio che riceve comunicazione di diniego può presentare ricorso avverso la decisione alla prima Assemblea utile.

All'atto della richiesta, e del versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci.

I termini, l'ammontare della quota associativa e le modalità di versamento all'Associazione sono approvate dal Consiglio Direttivo attraverso apposita delibera, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto.

L'elenco dei soci è conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 7 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, delle delibere approvate e dei Regolamenti interni.

Le quote associative regolarmente versate non sono in alcun caso rimborsabili, rivalutabili e nemmeno trasmissibili per atto tra vivi, né per causa di morte..

La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- *scadenza*: trascorsi 1 anno dall'ultimo pagamento della quota associativa;
- *dimissioni*: le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto dal ricevimento della comunicazione scritta.
- *espulsione*: l'espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione, così come previsto all'art. 19. L'espulsione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
- *decadenza*: per causa di morte della persona fisica o di estinzione della persona giuridica od Ente.

I soci scaduti, dimessi, esclusi o decaduti non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata e nemmeno di altre somme, eventualmente versate all'Associazione ad altro titolo.

Articolo 9 -Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) beni mobili, immobili e mobili registrati. L'Associazione ha facoltà di acquisire direttamente e intestarsi beni immobili e beni mobili registrati con le modalità di cui all'art. 14, co. 4, lett. f);
- g) altre entrate derivanti da attività atte al raggiungimento degli scopi sociali.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo Statuto. E' in ogni caso vietato distribuire fra i soci, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto o differite, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione può accettare erogazioni liberali in denaro da soggetti pubblici e privati in armonia con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli eventuali lasciti e le donazioni all'Associazione sono accettati con beneficio d'inventario. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i previsti atti giuridici.

Articolo 10 - Anno finanziario e rendiconto economico e finanziario

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il rendiconto economico e finanziario della gestione è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

I bilanci e i vari documenti contabili sono conservati in copia presso la sede dell'Associazione. Il Segretario, assicura la loro libera consultazione da parte dei soci.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi sociali sono vincolati al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei protocolli ed accordi sottoscritti.

Articolo 12 - Assemblea dei soci

L'Assemblea degli iscritti è sovrana ed è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di svolgimento.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e sull'attività futura.

L'Assemblea si riunisce ogni 4 anni per l'elezione od il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, quest'ultimo se istituito, con votazione separata e segreta. Su proposta di 1/3 dei soci presenti, l'elezione delle varie cariche sociali può avvenire per acclamazione, anche se comunque in forma separata per ciascun organo elettivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta sia necessario o ne sia fatta richiesta da parte di un decimo degli iscritti aventi titolo. In quest'ultimo caso la convocazione deve essere motivata.

L'Assemblea delibera altresì sulle seguenti materie:

- i programmi dell'attività da svolgere per l'anno successivo;
- le questioni fondamentali attinenti la vita sociale, ivi compresa la modifica dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni;
- delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Segretario.

Ogni avente diritto alla partecipazione all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante dichiarazione di delega scritta e firmata in originale dal delegante.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed i Rendiconti associativi sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili dagli iscritti, previa richiesta da indirizzare al Presidente.

Articolo 13 - Modalità di convocazione e deliberazione dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente con comunicazione scritta ai soci, inviata ad uno dei recapiti comunicati da ciascun socio al momento dell'iscrizione o durante la vita associativa e mediante affissione della convocazione presso i locali della sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della data prevista. L'invio della convocazione può avvenire mediante lettera, mail, sms o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta diretta al singolo socio. Non può essere invocata la mancata ricezione della convocazione se i recapiti forniti sono nel frattempo cambiati e non si è provveduto a comunicarne formalmente la variazione al Segretario dell'Associazione.

La comunicazione relativa alla convocazione dell'Assemblea dei Soci deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea si considera validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi titolo, mentre si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.

Di ogni seduta dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è redatto un verbale a cura del Segretario, che viene conservato presso la sede dell'Associazione per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di almeno 3 membri, tra cui il Presidente, ed il Segretario, eletti nel suo seno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti, con comunicazione scritta ai membri del Consiglio stesso, almeno 10 giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulla sospensione e sull'espulsione dei soci, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 19;
- b) delibera i termini e le modalità di versamento dei soci, all'Associazione;
- c) determina l'ammontare della quota associativa annua, in coerenza con lo Statuto;
- d) delibera la costituzione e la soppressione di eventuali Sportelli Territoriali dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 3;
- e) delibera in merito all'acquisizione di eventuali beni immobili e mobili registrati;
- f) collabora col Presidente al raggiungimento degli scopi sociali con idee, proposte, e attività;

Il Consiglio Direttivo può deliberare in presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Presidente provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone a parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Presidente non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione; adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto, quando non siano di competenza di altri organi sociali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Articolo 16 - Il Segretario

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, rimane in carica 4 anni, svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente, che sostituisce in caso di sua assenza o di suo impedimento;

- a) cura la redazione dei verbali delle riunioni;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed alla organizzazione e direzione degli uffici; cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri associativi, tra cui il registro dei soci;
- c) cura la conservazione, presso la sede dell'Associazione, dei documenti contabili, dei verbali e delle delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e ne assicura la consultazione da parte dei soci;
- d) tiene le scritture contabili e provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) firma, insieme al Presidente, con firma disgiunta le operazioni di conto corrente bancario o postale.

Articolo 17 - Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri, organo facoltativo, laddove e se nominato è composto da tre componenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea ordinaria nella seduta in cui vengono eletti il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Proibiviri elegge fra i suoi membri un Presidente e delibera a maggioranza con l'intervento di almeno 2 componenti.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) decide, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4;
- b) decide, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, su ogni e qualsiasi controversia tra dipendenti, dirigenti, collaboratori, volontari ed iscritti del "Centro" o tra essi ed il "Centro", sempre per motivi attinenti l'attività sociale e/o i rapporti tra di loro.

Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri l'interessato può fare ricorso alla prima Assemblea utile.

Il ruolo di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio ha completa autonomia di azione e di autoconvocazione e può operare anche in presenza di due soli membri effettivi.

Articolo 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni di tutti gli organi sociali, ove non diversamente indicato, sono prese a maggioranza semplice dei presenti e le riunioni in seconda convocazione, ove non diversamente indicato sono valide qualunque sia il numero dei presenti, le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

Le misure disciplinari a carico dei soci sono:

- il richiamo;
- la sospensione;
- l'espulsione.

Il *richiamo* è deliberato dal Consiglio Direttivo per fatti di lieve entità, non tali comunque da compromettere l'onorabilità e il buon nome dell'Associazione.

La *sospensione* dalla qualifica di socio è disposta dal Consiglio Direttivo, fino a un massimo di 6 mesi, per infrazioni più gravi o nelle more delle procedure di espulsione.

L'*espulsione* è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- svolgimento di attività gravemente contrastanti con gli interessi dell'Associazione o con le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio;
- indegnità morale comprovata;
- comportamenti palesemente contrari alla decenza o comunque inconciliabili con l'onorabilità e il buon nome dell'Associazione;
- reiterate dichiarazioni pubbliche di contrarietà nei confronti delle decisioni degli organi statutari o dei principi ispiratori dell'Associazione;
- atteggiamenti di intolleranza o intimidazione nei confronti di altri soci;
- condanne passate in giudicato per reati che prevedono per legge l'interdizione dai pubblici uffici.

I provvedimenti di sospensione ed espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo possono essere impugnati davanti al Collegio dei Probiviri o alla prima Assemblea utile, e quest'ultima decide in via definitiva in merito agli stessi.

Articolo 20 - Gratuità delle cariche associative

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compensi, mentre possono essere oggetto di rimborso le spese effettivamente sostenute e documentate, purché finalizzate al conseguimento degli scopi sociali. Eventuali prestazioni degli iscritti, dei volontari e dei collaboratori devono essere rese spontaneamente e gratuitamente, nello spirito di solidarietà civile e sociale.

Le cariche hanno una durata massima di quattro anni e possono essere riconfermate.

Il "Centro" può altresì avvalersi di collaboratori retribuiti.

Articolo 21 - Incarichi esterni

Il Consiglio Direttivo, può affidare incarichi esterni, anche retribuiti, di carattere scientifico, professionale o di consulenza a persone, enti, società o fondazioni non facenti parte dell'Associazione, per attività di studio, ricerca, progettazione, assistenza amministrativa e coordinamento delle attività rientranti nelle finalità statutarie e comunque necessarie al perseguitamento degli scopi associativi.

Gli incarichi devono essere motivati da uno specifico progetto e indicare finalità, costi e durata.

Le persone o i soggetti incaricati ai sensi del co. 1 operano in stretto collegamento col Presidente e con il Consiglio Direttivo e sono tenuti a redigere una relazione dell'attività svolta al termine dell'incarico.

Articolo 22 - Organizzazione interna

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 34/2002, l'Associazione può dotarsi di tutti gli strumenti tecnici e organizzativi ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 23 - Regolamenti

Particolari modalità di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, oltre a quelle previste nell'art. 5, potranno essere disciplinate da specifici Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, che approva la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altra Associazione avente finalità analoga o di pubblica utilità già esistente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed alle leggi specifiche in materia di Associazioni di Promozione Sociale.